

XCV.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO.**

SOMMARIO. — *Omaggio — Congedi — Comunicazione di lettera colla quale il Senatore Arese desiste dalla rinuncia a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Giuramento del nuovo Senatore, comm. prof. Luigi Cremona — Relazioni dei Senatori Casati e Torelli sulla nomina a Senatori dei signori dott. Giacomo Giuseppe Alvisi, conte Pietro Manfrin, colonnello Giorgio Tamaio, comm. Pietro Torrigiani, Mauro Macchi, comm. avv. Luigi Pissavini, Leonardo Vigo-Fuccio dei marchesi di Gallodoro, conte Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano, comm. Federico Pescetto, conte avv. Giuseppe Cencelli, comm. avv. Enrico Pessina, prof. Giovanni Cantoni, comm. prof. Francesco Rizzoli, avv. nobile Tiberio Sergardi, marchese Antonio Colacci, conte Thaon di Revel, comm. Maurizio Farina — Convalidazioni delle nomine suddette — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla fabbricazione e vendita delle carte da giuoco — Relazione del Senatore Finali, Relatore, sugli articoli 4 e 7 rinviati all' Ufficio Centrale — Approvazione dei detti articoli modificati — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge; 1° Vendita della Miniera demaniale di Monteponi presso Iglesias nell' Isola di Sardegna; 2° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali — Discussione del disegno di legge intorno il concorso dello Stato nella spesa per restauri al tetto del Duomo d' Orvieto — Raccomandazione del Senatore Chiesi, cui risponde il Ministro di Pubblica Istruzione — Osservazione del Senatore Casati sull' articolo 1, e risposta del Ministro — Repliche del Senatore Casati e del Ministro — Approvazione dei due articoli del progetto — Relazione del Senatore Mamiani sulla nomina a Senatore del comm. Andrea Maffei, che viene convalidata — Appello nominale per la votazione dei progetti dianzi discussi — Discussione del progetto di legge sull' aggregazione dei Mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti — Parlano i Senatori De Cesare, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Amari — Giuramento del Senatore Tornielli — Approvazione per articoli del progetto relativo alla facoltà di sperimentare, sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate il trasporto di sostanze alimentari e vegetali con vagoni così detti refrigeranti — Presentazione di un progetto di legge relativo all' obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso — Proclamazione del risultato della votazione fatta sui quattro progetti di legge suindicati — Approvazione per articoli del progetto di legge per la facoltà al Governo di richiamare in vigore per un anno l' art. 92 della legge 30 settembre 1873, N. 151, sull' ordinamento dell' esercito — Discussione del progetto di legge relativo alla aggregazione del Comune di Osiglia al Mandamento di Millesimo — Osservazioni e raccomandazioni dei Senatori Cavallini, Corsi L., Relatore, e Berteza, a cui risponde il Guardasigilli — Approvazione dei due articoli del progetto — Appello nominale per la votazione dei progetti ultimi discussi — La votazione è proclamata nulla per mancanza del numero legale.*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato il Senatore conte Cambridge-Digny di un suo libro intitolato: *Ricerche e studi sulle condizioni finanziarie del Regno d'Italia al fine del 1878*.

Domandano un congedo :

I Senatori Mantegazza, di un mese per motivi particolari; Giustinian e Carradori di un mese, e Spinola di quindici giorni, per motivi di famiglia.

(Questi congedi vengono dal Senato accordati).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Signori Senatori, in seguito all'incarico datomi dal Senato nell'ultima tornata, ho fatto istanza perchè l'onorevole Senatore Arese volesse ritirare la sua dimissione da Presidente e membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori. I miei uffici furono fortunati; e quindi prego il signor Segretario di dar lettura della lettera che il signor conte Arese mi ha fatto l'onore di dirigermi.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

« Eccellenza

« Roma, 26 maggio 1879.

« In risposta all'ossequiato foglio che l'Eccellenza Vostra mi fece l'onore d'indirizzarmi il 24 corrente, ho l'onore di notificarle che, a fronte dell'adesione data da tutto il Senato nella pubblica seduta del giorno stesso alla proposta dell'illustre Collega conte Francesco Maria Serra, della quale mi tengo singolarmente onorato, io non posso e non debbo più persistere nel proposito, che all'Eccellenza Vostra

aveva dichiarato irrevocabile, delle mie dimissioni da Presidente e membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori. Prego l'Eccellenza Vostra d'essere interprete de' miei sentimenti verso il conte Serra e tutti gli altri Colleghi, e dichiaro essere pronto a continuare negli anzidetti due uffici, nella speranza che la grave età e la salute cagionevole non mi rendano meno atto a sostenerli di quello che m'imporrebbe la fiducia attestatami dal Senato in un modo così onorifico e di cui gli sono sommamente grato.

« Accolga l'Eccellenza Vostra gli atti della mia devozione e del mio ossequio.

« F. ARESE. »

Giuramento del Senatore prof. Cremona.

PRESIDENTE. Sono stato avvertito che è presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore signor prof. Cremona, del quale furono convalidati i titoli nella seduta di sabato. Prego i signori Senatori Magni e Finali di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Cremona è introdotto nell'Aula).

PRESIDENTE. Come ho detto testè, nella seduta di sabato fu convalidata la nomina a Senatore del prof. Luigi Cremona. Quindi lo invito a prestare il suo giuramento nella seguente formula: « Giuro di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Senatore CREMONA. Giuro.

PRESIDENTE. Do atto al prof. Luigi Cremona del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e loro convalidazione.

PRESIDENTE. Ora vengono all'ordine del giorno le Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

La parola è al Relatore Senatore Casati.

Senatore CASATI, *Relatore*, legge: « Signori Senatori, il signor dottore in medicina e giurisprudenza, Giacomo Giuseppe Alvisi, fu Depu-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

tato al Parlamento nelle legislature IX, X, XI, XII e XIII; ha quindi il titolo voluto dalla categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto. Ha inoltre superata l'età di quarant'anni. La Commissione ha quindi riconosciuta ammissibile la sua nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, secondo le quali si propone la convalidazione della nomina a Senatore del signor Giacomo Giuseppe Alvisi.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI, *Relatore*, legge: « Signori Senatori, il signor conte Pietro Manfrin, nominato pur esso Senatore con decreto 16 marzo del corrente anno, è nato il 18 novembre 1827 e sedette nella Camera dei Deputati nelle legislature IX, XI, XII e XIII. Ciò stante, la Commissione ne ha pure riconosciuta l'ammissibilità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina del conte Pietro Manfrin a Senatore del Regno.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore CASATI, legge: « Col decreto di pari data venne eletto il sig. colonnello di fanteria in ritiro Giorgio Tamaio, nato il 7 gennaio 1817, e Deputato in sei legislature, cioè nella VIII, IX, X, XI, XII e XIII. La Commissione vi propone perciò la convalidazione della di lui nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina del signor Giorgio Tamaio a Senatore del Regno.

Chi approva queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Così pure vi propone vogliate convalidare la nomina del signor comm. Pietro Torrighiani, nato l'11 marzo 1814, e Deputato nelle legislature VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalida-

zione della nomina a Senatore del comm. Pietro Torrighiani.

Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor Deputato Mauro Macchi fu eletto a formar parte della Camera de' Deputati in sette legislature, cioè dalla VII alla XIII. Egli nacque il 1° luglio 1818, e perciò concorrendo in lui i requisiti richiesti dallo Statuto, la Commissione ha riconosciuta la sua ammissibilità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Mauro Macchi.

Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor comm. avv. Luigi Pissavini nacque il 17 dicembre 1827, e fu Deputato al Parlamento nelle IX, X, XI, XII e XIII legislature. La Commissione vi propone adunque di convalidarne la nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore dell'avv. Luigi Pissavini.

Chi intende di approvare queste conclusioni è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor Leonardo Vigo-Fuccio dei marchesi di Gallodoro, fu da' suoi elettori inviato a sedere nella Camera de' Deputati per le legislature X, XI, XII e XIII. Egli è nato il 2 maggio 1805. Anche di questa nomina la Commissione propone quindi la convalidazione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Leonardo Vigo-Fuccio dei marchesi di Gallodoro.

Chi intende di approvarle voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Signori Senatori, il signor conte Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, fu da S. M. nominato Senatore con decreto 16 marzo u. s. Egli nacque il 12 febbraio 1836.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

Cogli opportuni documenti dimostrò di pagare da oltre tre anni più di lire 3000 di imposta erariale. Concorrendo adunque in lui i requisiti richiesti dall'art. 33 dello Statuto alla categoria 21^a indicata nel R. decreto, la Commissione vi propone che vogliate convalidare la di lui nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor conte Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano.

Chi intende di approvarle voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore CASATI. « Il R. decreto, col quale venne nominato Senatore il sig. comm. Federico Pescetto, luogotenente generale, membro del Comitato d'artiglieria e genio, ex-Deputato al Parlamento, indica le categorie 3^a, 5^a e 14^a. Rispetto alla prima risulta che egli fu Deputato in quattro legislature. È notorio concorrere in lui il requisito stabilito nella categoria 5^a, essendo egli stato Ministro Segretario di Stato per la Marina. Infine il suo grado di luogotenente generale nel R. Esercito lo ascrive alla categoria 14^a. Egli nacque il 13 novembre 1817. La Commissione propone che ne convalidiate la nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor tenente generale Federico Pescetto.

Chi intende di approvarle voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor avvocato conte Giuseppe Cencelli fu pur esso nominato Senatore con decreto del 16 p. p. marzo in virtù delle categorie 3^a e 16^a. Risulta infatti che egli fu eletto Deputato alle legislature XI, XII e XIII, e più di tre volte eletto a presiedere il Consiglio provinciale di Roma. Essendo egli nato il 16 settembre 1829, ha oltrepassata la voluta età; e quindi vi propongo, in nome della Commissione la sua ammissione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del signor avvocato conte Giuseppe Cencelli.

Chi intende di approvarle voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor avvocato En-

rico Pessina, nato il 7 ottobre 1828 (la relazione per errore di stampa dice 1818, ma dalla fede di nascita risulta che è nato nel 1828) fu deputato in tre legislature, cioè, nella VIII, X e XIII. Fu inoltre Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio. La Commissione vi invita adunque a convalidarne la nomina ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del signor avv. Enrico Pessina.

Chi approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor Dottor Giovanni Cantoni, professore di fisica, fu nominato con decreto 19 dicembre 1862 membro effettivo del Reale Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. Nacque il 31 dicembre 1818. Avendo superata l'età richiesta, e concorrendo in lui i requisiti voluti dalla categoria 18^a dell'articolo 33 dello Statuto, la Commissione ve ne propone la convalidazione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del signor professore Giovanni Cantoni. Chi intende di approvarle è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor commendatore Francesco Rizzoli, professore emerito, ha dimostrato cogli opportuni documenti di pagare da oltre tre anni sopra i suoi beni più di lire 3000 di imposta erariale. Egli è nato il giorno 11 luglio 1809; quindi la Commissione è d'avviso che la sua nomina sia convalidata ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del signor commendatore Francesco Rizzoli. Chi intende di approvarle è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor avvocato nobile Tiberio Sergardi, nato il 1° dicembre 1816, fu Deputato nella VII, VIII e XI legislatura. Ha quindi i requisiti richiesti dalla categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto e la sua nomina è perciò da convalidarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalida-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

zione della nomina a Senatore del signor avvocato nobile Tiberio Sergardi.

Chi intende di approvarle, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CASATI. « Il signor marchese Antonio Colocci nacque il 25 settembre 1821. Fu Deputato al Parlamento italiano nelle legislature VIII e IX. Oltre ciò era già stato Deputato di Jesi all'Assemblea Costituente Romana e quindi la vostra Commissione, uniformandosi ai precedenti, e considerando anche questa come una legislatura valevole pei requisiti richiesti dalla categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, ve ne propone la convalidazione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per la convalidazione della nomina a Senatore del signor marchese Antonio Colocci.

Chi intende di approvarle, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora la parola è al Relatore, Senatore Torelli.

Senatore TORELLI, *Relatore*, legge: « Signori Senatori, con decreto reale del 16 marzo p. p. venne nominato Senatore del Regno il conte Thaon di Revel Genova, luogotenente generale, ex-Ministro. Rapporto alle categorie alle quali appartiene, sono indicate nel decreto stesso: la 3^a, che si riferisce ai Deputati dopo tre legislature; la 5^a, che si riferisce ai Ministri Segretari di Stato, e la 14^a, che si riferisce agli ufficiali generali.

« Essendo il tutto pienamente comprovato, e risultando che il nominato ha da tempo oltrepassata l'età di 40 anni, la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori vi propone la convalidazione della nomina del conte Thaon di Revel, luogotenente generale, a Senatore del Regno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina a Senatore del conte Genova Thaon di Revel, tenente generale.

Chi intende di approvarle, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore TORELLI. « Con regio decreto del 16 marzo p. p. veniva nominato Senatore del Regno il commendatore Maurizio Farina ed

indicato come scelto nella categoria 3^a, ossia quella dei Deputati, dopo tre legislature. Esso ne contò cinque come Deputato di Rivarolo Canavese e sedette nelle legislature I, IV, V, VI ed VIII. Quanto all'età, risulta dalla fede di nascita appartenere all'anno 1804. L'art. 91 del nostro Regolamento prescrivendo che la Relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, io sono obbligato a fermarmi alla constatazione dei requisiti intorno al titolo ed all'età che, come udiste, pienamente sussistono.

« A nome della Commissione ho quindi l'onore di proporre la convalidazione della nomina del commendatore Maurizio Farina a Senatore del Regno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina del comm. Maurizio Farina a Senatore del Regno.

Chi intende approvarle voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senatore Mamiani ha in pronto la sua relazione?

(Il Senatore Mamiani non è presente).

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 13 settembre 1874, num. 2080, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco (N. 100).

PRESIDENTE. Non essendo presente il Senatore Mamiani per riferire sui titoli della nomina a Senatore del comm. Andrea Maffei, si procede al seguito della discussione del progetto di legge per *modificazioni alla legge 13 settembre 1874, n. 2080, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco.*

Il Senato ricorda che la discussione di questo progetto di legge è rimasta in sospenso dacchè furono rinviati all'Ufficio Centrale per nuovo esame gli articoli 4 e 7.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. In quanto all'art. 4 l'Ufficio Centrale avrebbe concordato coll'on. signor Ministro di sostituire due parole alla parola *abbia*, nell'inciso: *Tutte le altre carte che componono il giuoco non potranno essere distac-*

cate fra loro prima che il fabbricante abbia un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che possono formarsene; di sostituire, dico, alla parola *abbia*, le due parole: *possegga ed esibisca*.

Rispetto poi all'art. 7 l'Ufficio Centrale ha dovuto tener conto delle considerazioni di varia natura che furono fatte nella tornata di sabato intorno a quest'articolo.

Ci era taluno a cui pareva troppo grave la sanzione delle pene affittive per il semplice uso di carte falsificate, anche in luogo pubblico; ci era chi trovava un po' di contraddizione fra ciò che dice il numero 1 dell'articolo, per quanto riguarda la ritenzione con scienza *in casa o altrove* di punzoni, ecc., e la disposizione che è nel fondo dell'articolo stesso, per la contravvenzione commessa in luogo non pubblico, la quale modifica e attenua la severità della legge.

Ci erano altre considerazioni di maggiore o minore importanza, che il Senato certamente ricorda, delle quali tutte l'Ufficio Centrale si è occupato. E per veder modo di concordare le varie idee ha pregato di intervenire a privata adunanza tutti gli onorevoli Senatori che avevano fatto osservazioni in proposito, e d'accordo è stato formulato, non dissenziente l'onorevole signor Ministro, un nuovo articolo, il quale dice così:

« Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e colla multa estensibile a L. 500, chi scientemente avrà ritenuto in casa o altrove punzoni, bolli o rami contraffatti, o strumenti destinati a falsificarli.

« Sarà punito colla multa estensibile a lire mille, chi scientemente detenga, od abbia fatto acquisto o uso di carte munite di bollo falsificato.

« L'uso o la semplice detenzione di carte munite di bollo falso, quando non avvengano in luogo di pubblico ritrovo, saranno puniti con multa estensibile a L. 500 ».

PRESIDENTE. Dunque parliamo prima dell'articolo 4.

Come ha sentito il Senato, la Commissione, d'accordo coll'onor. Ministro, propone questa semplice modificazione, cioè, là dove l'articolo dice: *prima che il fabbricante abbia*, debba

dirsi invece: *prima che il fabbricante possegga od esibisca un numero, ecc.*

Questo emendamento, venendo dall'Ufficio Centrale, non ha bisogno d'essere appoggiato.

Pongo ai voti, con questo emendamento, l'intero articolo.

Art. 4.

Le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo saranno presentate sciolte alla bollazione. Tutte le altre carte che compongono il giuoco non potranno essere distaccate fra loro prima che il fabbricante possegga od esibisca un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che possono formarsene, e non potranno le carte stesse essere riunite in mazzi, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo.

Per le contravvenzioni al presente articolo sono applicabili le pene stabilite dall'art. 9 della legge 13 settembre 1874, N. 2080, serie 2^a.

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora si passa all'art. 7.

Lo leggo quale fu concordato tra l'Ufficio Centrale, l'on. Ministro ed i proponenti degli emendamenti:

Art. 7.

Sarà punito col carcere estensibile a un anno e colla multa estensibile a lire 500 chi scientemente avrà ritenuto in casa o altrove punzoni, bolli, rami contraffatti o strumenti destinati a falsificarli.

Sarà punito colla multa estensibile a lire 1000 chi scientemente ritenga o abbia fatto acquisto o uso di bolli falsificati.

L'uso o la semplice falsificazione di carte munite di bolli falsi, quando non avvenga in luogo di pubblico ritrovo, saranno puniti con multa estensibile a lire 500.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Così è esaurita la discussione di questo progetto di legge, il quale sarà poi votato a squittinio segreto.

**Approvazione per articoli
di due progetti di legge (N. 104 e 117).**

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge relativo alla: Vendita della Miniera demaniale di Monteponi presso Iglesias dell'Isola di Sardegna.

Si dà lettura del progetto di legge.
(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non chiedendosi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di vendere, colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, N. 793, ed in base a capitolato sul quale sarà udito il Consiglio di Stato, la Miniera denominata di Monteponi, presso Iglesias in Sardegna.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato).

Art. 2.

La costruzione della galleria di scolo di Monteponi al mare sarà chiamata opera di pubblica utilità a norma dell'art. 83 della legge 20 novembre 1859, N. 3755, ed il nuovo proprietario della Miniera dovrà per essa rinunciare agli indennizzi e compensi che gli potessero toccare a termini dell'art. 75 della legge predetta, in quanto però non saranno richieste maggiori o speciali opere nell'interesse di altre miniere.

Nel capitolato la galleria sarà determinata per lunghezza, sezione e pendenza, che devono essere le minime e tanto quanto basta a Monteponi.

(Approvato).

A richiesta dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, si procederà alla discussione del progetto di legge: Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti:

N. 1. di vendita alla provincia di Reggio Emilia del corpo centrale e dell'ala destra del

palazzo detto Nazionale in quella città, per lire 50,400, portata dall'istrumento 26 novembre 1876 a rogiti del notaio dottor Bonati;

N. 2. di vendita al comune di Pontremoli della metà spettante al demanio di quel palazzo detto dei Tribunali per lire 6500, portata dall'istrumento 15 dicembre 1877 a rogiti notaio dottor Reghini;

N. 3. di vendita ai comuni di Contarina, Donada, Loreo e Rosolina, in provincia di Rovigo, del fabbricato in Loreo ad uso carcere mandamentale per lire 2300, portata da istrumento 20 dicembre 1877 stipulato presso il Commissariato distrettuale di Adria;

N. 4. di vendita al comune di Cavarzere del fabbricato demaniale situato in quel paese, ad uso carcere mandamentale, per lire 4750, portata da contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato il 16 maggio 1877 presso l'Intendenza di Finanza di Venezia;

N. 5. di vendita al comune di Pavullo del palazzo in quella città detto Nazionale, con giardino e bosco annesso, per lire 35,285 88, portata dall'istrumento 1° gennaio 1878 a rogiti del notaio Lavachielli;

N. 6. di vendita alla provincia di Genova di una parte dell'ex-convento di Sant'Agostino in quella città, piazza Sarzana, pel prezzo di lire 141,500, portata da contratto 9 aprile 1878 in forma pubblica amministrativa;

N. 7. di vendita al comune di Forlì di due retrobotteghe in quella città per lire 700, portata dall'istrumento 9 agosto 1877 a rogiti del notaio Leonida Pettini.

N. 8. di vendita alla provincia di Parma di un getto d'acqua esistente nel fabbricato detto *La legnaia di Conte*, già venduto anch'esso dal demanio alla provincia medesima, portata la vendita presente dell'istrumento 17 aprile 1878 a rogiti del notaio A. Pellegrini, per il prezzo di lire novecento;

N. 9. di vendita al comune di Palermo, per conto ed interesse dell'Ospizio marino, del Casino reale dell'Arenella con terre adiacenti, nella città stessa, pel prezzo di lire 8779 91, oltre l'accollo di oneri descritti nel contratto 4 marzo 1878 per la vendita stessa, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di Finanza di Palermo;

N. 10. di vendita alla Camera di commercio di Livorno delle fosse dette del grano, in quella

città per lire 6499, portata da istrumento 21 novembre 1877 a rogiti del notaio Pellegrini;

N. 11. di vendita alla provincia di Belluno del fabbricato ad uso dei tribunali per lire 20,950 40, come da istrumento 13 settembre 1878, rogato in forma pubblica amministrativa;

N. 12. di vendita al comune di Edolo di una parte del fabbricato demaniale in cui ha sede la pretura e dove trovasi il carcere mandamentale, per lire 3700, come dall'istrumento 17 agosto 1878 a rogiti del notaio dottore Guarneri;

N. 13. di vendita al comune di Treviso di una tettoia presso la porta San Tommaso di quella città per lire 500. come da istrumento 24 luglio 1878 a rogiti del notaio Zoccolotti;

N. 14. di vendita al comune di Umbertide del fabbricato in quel paese ad uso di carcere mandamentale per lire 3200, come dall'istrumento 6 luglio 1878 a rogiti del notaio Baldeschi;

N. 15. di vendita al comune di Civitella in Romagna di un fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 3103 62, come da istrumento 5 luglio 1878 a rogiti del notaio forlivese signor Panciaticchi;

N. 16. di vendita al comune di Brescia di due case ed area attigua in quella città, una delle quali ad uso di caserma delle guardie di sicurezza pubblica per lire 12,720, come da istrumento 18 giugno 1878 a rogiti dei notai Gerardi e Casari;

N. 17. di vendita di un fabbricato ad uso carcere mandamentale stipulata col comune di Sogliano, provincia di Forlì per lire 4566 05, mediante istrumento 12 giugno 1878 a rogiti notaio dottore Sabatini;

N. 18. di vendita al comune di Osimo di uno stabile in quella città ad uso di carcere mandamentale per lire 3919 78, come da istrumento 30 maggio 1878 a rogito notaio Casari;

N. 19. di vendita fatta al comune di Piazza Brembana, in provincia di Bergamo, del fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 5480 20, come da istrumento 29 dicembre 1877 a rogiti notaio Mocchi;

N. 20. di vendita di uno stabile in Piombino ad uso di caserma dei Reali carabinieri fatta alla provincia di Pisa per lire 5400, con istrumento 20 gennaio 1877 a rogiti notaio Pieri;

N. 21. di vendita della chiesa di San Barnaba, di una casetta ed orto annessi in Brescia, fatta

al pio istituto Pavoni per lire 9798 70, con istrumento 15 giugno 1877 a rogiti dei notai Gerardi e Casari;

N. 22. di permuta di una striscia di terreno demaniale con altro di proprietà di Ceccherini Baldassare per abbreviare così il giro di approdo dall'Arno alla caserma della brigata di vigilanza delle guardie doganali a Bocca d'Arno, come risulta dalla scrittura privata 25 giugno 1878 autenticata nelle firme dal notaio Fontani di Pisa;

N. 23. di permuta di un fabbricato demaniale facente parte del palazzo Salimbeni in Siena, attualmente destinato a magazzino di privativa e caserma di Guardie doganali, verso altro fabbricato che il Monte dei Paschi in quella città si obbligò di costruire all'uopo di conformità al progetto 16 luglio 1877 dell'architetto Partini, come da contratto 4 maggio 1878 nei rogiti del notaio Antonio Cicogna di Siena.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

È aperta la discussione sull'articolo primo, del quale testè venne data lettura.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a porre in vendita, colle norme della legge 21 agosto 1862, N. 793, il palazzo demaniale detto del Nunzio a Napoli. (Approvato).

Ora viene il progetto d'urgenza, intitolato: *Aggregazione dei Mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti.*

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Ma è bene che ci sia il Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Crede il signor Ministro delle Finanze che il suo Collega Ministro dell'Interno, possa tra poco intervenire al Senato?

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministro dell'Interno è impegnato nell'altro Ramo del Parlamento in una grave discussione, e non so se possa intervenire in Senato. D'altronde è all'ordine del giorno la legge sul concorso dello

Stato nella spesa per restauri al tetto del Duomo di Orvieto. Il Senato se lo crede potrebbe intraprendere la discussione di questo progetto di legge

Discussione del progetto di legge relativo al concorso dello Stato nella spesa per restauri al tetto del Duomo d'Orvieto. (N. 108).

PRESIDENTE. Allora si procederà alla discussione del progetto per la spesa di restauri al Duomo di Orvieto.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il progetto di legge.

(Vedi *infra*).

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Non ho chiesto la parola per raccomandare questo progetto di legge, il quale è stato troppo bene raccomandato dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica nella sua Relazione, e dalla Relazione dell'onorevole Commissione permanente di Finanze. D'altra parte la causa dei monumenti nazionali, che sono un prezioso tesoro e una gloria della nazione italiana, non ha bisogno di essere raccomandata; e più volte il Senato ha sentito non pochi oratori a perorare con calde parole la causa dei monumenti nazionali; ed anche ultimamente l'onorevole Senatore Finali raccomandò con eloquente discorso il palazzo d'Urbino che è un'insigne reggia da tutti ammirata. Ed importa il ricordare che tutte le volte che si è fatta qualche raccomandazione in favore dei monumenti nazionali, il Ministro della Pubblica Istruzione non ha mancato di esprimere parole di adesione e le più lusinghiere promesse.

Dirò di più, l'onorevole Ministro non si è limitato a semplici promesse, ma, per quanto ha potuto, ha sempre secondato i desiderî degli oratori che gli hanno fatto raccomandazioni per la gelosa conservazione dei monumenti nazionali. Senonchè egli stesso più di una volta ha detto: io, signori Senatori, ho legate le mani, io sono vincolato dalla somma che trovo inscritta nel Bilancio; io non posso spendere

oltre la cifra che fu stanziata, e per conseguenza non posso far tutto quello che si desidera e che io stesso vorrei perchè questi monumenti nazionali sieno conservati nel loro splendore. Ed in ciò certamente ha ragione il signor Ministro, essendo questa un'obbiezione, alla quale veramente non si sa come rispondere.

Io perciò ho chiesto la parola per fare una preghiera all'onorevole signor Ministro, la preghiera cioè che voglia ottenere in dati casi speciali, quando si tratta di riparazioni urgenti e indispensabili, massime quando è minacciato di rovina alcuno dei monumenti più splendidi ed insigni la cui conservazione dimandi un pronto riparo, che voglia ottenere, ripeto, in codesti casi con legge speciale quei fondi a cui non bastano le somme, sventuratamente troppo tenui, stanziati nel Bilancio normale. Insomma, io non chiedo altro senonchè il signor Ministro continui a fare ciò che ha fatto egli stesso pel Duomo d'Orvieto, pel quale presentò il progetto di legge speciale, ora sottoposto all'approvazione del Senato; e mi piace il ricordare che questo non è un caso nuovo, perchè anche nel 1875 dal Ministro dell'Istruzione Pubblica d'allora fu presentato un progetto speciale di legge per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze, progetto che ottenne senza contrasti la sanzione del Parlamento. Prego dunque l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione a volere di quando in quando soddisfare i giusti desiderî di quanti hanno a cuore la conservazione dei monumenti italiani, colla presentazione di appositi progetti di leggi speciali, aventi per iscopo di supplire alla scarsità dei mezzi ordinari forniti dal Bilancio.

E con tanto più di coraggio mi sono indotto a fare questa preghiera, inquantochè le spese per la conservazione dei monumenti nazionali sono spese produttive, come molto assennatamente ebbe ad avvertire l'on. Senatore Mauri, Relatore dell'accennato progetto di legge per la conservazione del Cenacolo di Andrea Del Sarto. Il quale nella sua elegante ed erudita Relazione del 13 dicembre 1875 disse appunto che le spese che s'incontrano per mantenere al nostro paese quei tesori dell'arti belle e dell'antichità di cui va ricco, hanno per se stesse il carattere di spese produttive, dappoichè sono dirette a conservare quel lustro e quel vanto,

per cui è visitato da quante sono colte persone in tutto il mondo civile.

Ed all'autorità del Senatore Mauri permettemi che ne aggiunga un'altra ancora di grandissimo peso, quella cioè dell'illustre Gino Capponi, di venerata memoria. Il quale in una sua lettura di economia toscana, che trovasi nel prezioso libro pubblicato per cura del benemerito nostro Collega Senatore Tabarrini col titolo: *Scritti editi e inediti di G. Capponi*, e precisamente nella lettura 5^a, parlando del Duomo di Firenze, si esprime in questi termini:

« I nostri antichi impiegarono due secoli e mezzo e tutto l'avanzo del danaro pubblico ad innalzare dai fondamenti la mole immensa del Duomo. Come la scienza economica suole calcolare, tutto quel tempo e quel danaro dovrebbero dirsi inutilmente gettati, ma io vi dico che, a solo calcolo di moneta, il popolo di Firenze non mai fece impresa e speculazione che fruttasse tanto ».

Queste parole tanto autorevoli dell'illustre Capponi dovrebbero essere ricordate sempre dai Ministri dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Io spero che il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale ha dato tante prove di aver a cuore la causa dei monumenti nazionali, vorrà accogliere la mia preghiera.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO D'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che gl'Italiani non hanno forse un tema più simpatico che questo dei monumenti, testimonianza di ciò che seppero fare i padri loro, dello stato attuale e delle speranze che possono concepire.

Di questo tema io ricordo che il Senatore Chiesi, tutte le volte che in bilancio o in leggi speciali vi si poteva fare allusione, si è sempre fatto difensore strenuo. Ma lo debbo e lo voglio ringraziare che, riconoscendo l'angustia del Bilancio dell'Istruzione Pubblica, non eccitò a far più di quello che si può.

E quando desidera che il Ministro gli dia una promessa che quando, trattandosi di qualcheuno di questi splendidi monumenti che più testimoniano il nostro valore, i fondi ordinari del bilancio non bastano; venga innanzi con un progetto di spesa straordinaria, non ho che a rispondere coi fatti che esso si

piacque di rammentare, con le intenzioni e con la necessità.

È evidente che l'Italia in questi ultimi tempi si commuove e si agita per la conservazione di opere, le quali ebbe forse colpa in passato di non avere sempre sentito nè tutta l'importanza nè tutta la convenienza di conservare; e oramai con un affetto particolare sorgono ad ogni giorno delle rivelazioni di bisogni urgenti, per i quali i fondi ordinari non possono bastare; ed è in conseguenza di ciò, in conseguenza di queste, che sono necessità di decoro e di onore della nazione, e di tale una natura ed importanza da poter esercitare grande influenza sopra l'educazione sua, che il Ministro della Pubblica Istruzione se ne farà apostolo presso il Ministro delle Finanze; il quale, dirò di passaggio, e non può dubitarne il Senato che lo conosce molto bene, sarà lieto tutte le volte che non dovrà opporsi per le insuperabili difficoltà alle domande che per cosiffatto motivo gli siano rivolte dal Ministro della Istruzione Pubblica.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io non ho che a ringraziare l'onor. Ministro della Istruzione Pubblica delle parole benevoli colle quali ha accolto colla sua solita benignità la mia raccomandazione, e mi associo con lui nel confidare che l'onor. signor Ministro delle Finanze non porrà ostacolo a quei progetti di leggi speciali a cui io accennava e col mezzo delle quali si potrà meglio conservare lo splendore dei nostri monumenti, almeno dei più importanti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 66,933 34 per restauri al Duomo d'Orvieto.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non intendo di entrare nel merito della legge, ma farò un'osservazione su questo primo articolo.

In esso si stanziava la somma da ripartirsi sui tre bilanci consecutivi. Ora sta bene che gl'ingegneri governativi, prendendo le loro misure, applicando i prezzi del capitolato di appalto, arrivino anche ai centesimi; ma ognuno sa

che tutti questi preventivi sono grandemente sorpassati in realtà, e mi pare che portare in un articolo di legge fino i 34 centesimi che sono da ripartirsi sui tre bilanci sia qualche cosa di alquanto umoristico. Io non faccio naturalmente alcuna proposta sulla cifra, ma sarei d'avviso che quando gli ingegneri hanno fatto un preventivo di centesimi nella legge, se ne arrotondasse la cifra. Non è quindi una mozione che faccio, ma una semplice raccomandazione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Chieggo scusa all'onor. Casati se per un momento non ho fatto attenzione ad una parte del suo discorso; è fui chiamato (era il mio dovere di cominciar fino dal principio), e fui chiamato a badare alle sue parole dall'aggettivo « umoristico ». Non so bene se questo umorismo lo trovi nella ripartizione della somma che va fino al centesimo; o se è nel riparto della spesa che dura il triennio.

Se è quanto a questa seconda, noterò all'on. Senatore Casati che fu studiato e fu domandato appunto al Genio civile se questa somma di riparto e se questo ripartimento triennale non avesse potuto nuocere ai restauri che si doveva al tetto. Il Genio civile rispose che non avrebbe nociuto in nessuna maniera, tanto più che non si può procedere che a tratti.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma dalla parola che domanda l'on. Senatore Casati mi accorgo che è stata sulla prima parte, cioè sulla divisione in centesimi.

Eh! sa ella, che legge molto i nostri bilanci, se guarda vedrà che rado si trova questa rotondità di cifre. E se ricorda le discussioni che si sono fatte, saprà che molte volte su questa rotondità di cifre ci furono delle osservazioni che potevano anche chiamarsi umoristiche; imperocchè non si capiva bene il come ed il perchè della rotondità di cifre. L'effetto dei centesimi deriva appunto dall'essere questa somma stata divisa in tre, e portando lo scrupolo secondo il contributo particolare uno di 8 mila lire, l'altro di 6, ecc., ci sono rimaste delle frazioni di centesimi. L'appalto farà scomparire i centesimi e nel conto consuntivo si troverà la cifra tonda;

ma ciò non è che il risultato della ripartizione della somma, la quale finisce in frazione di soldi. Avete due contributi i quali vi danno delle somme tonde; bisogna prendere quei centesimi finchè l'appalto non abbia diminuite e rotondato, se pure anche l'appalto non rilascerà dei centesimi, come definitiva spesa in quell'opera, la quale appunto si mette all'appalto.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha facoltà di parlare.

Senatore **CASATI.** Siccome l'onor. Ministro ha detto che non ha inteso le mie prime parole, ho il dovere di spiegarle meglio.

Io ho detto che mi pareva umoristico che si andasse fino ai centesimi. Sta bene che la perizia debba andare fino ai centesimi, perchè è l'applicazione dei prezzi unitari alla misura relativa data dagli ingegneri. Ma siccome si sa preventivamente che le perizie sono sempre oltrepassate nelle spese effettive, mi pareva che si potesse arrotondare la cifra, come del resto, assicura l'onor. Ministro, si fa nei Bilanci; ed invece di lire 66,933 e 34 cent., si poteva dire 67 mila lire.

Si sa per antica esperienza che le 67 mila lire non basteranno, e che certamente il meno cui ascenderanno sarà alle 70 mila.

Dunque quei 34 centesimi acquistano un maggior carattere di umorismo, perchè sono ripartibili sui tre anni, e non sono nemmeno divisibili per 3.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo I.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente la questione è buona ad occupare il tempo quando non si può impiegare in cose molto migliori; ed io non l'occuperò a lungo.

Allorquando si propone una spesa che è basata sopra conti, o questi si accettano tali quali sono dati, ed allora è dovere di starci; o l'amministrazione crede di dovere aggiungere qualche cosa, per quel concetto che ha espresso l'onorevole Senatore Casati, che sempre nel fatto la spesa è superata, ed allora si obbliga l'Amministrazione ad assumere per sé il giudizio della insufficienza della spesa. E siccome l'arrotondamento delle cifre non potrebbe essere che di pochi centesimi, sarebbe questa

ancora una cosa che non farebbe punto onore al giudizio dell'Amministrazione, la quale avrebbe sempre creduto che con un arrotondamento di cifre, la somma avesse potuto bastare alle necessità dell'opera che è domandata.

Ma c'è una cosa anche da avvertire. Io ho veduto per alcuni lavori fatti per leggi che il Senato e l'altro ramo del Parlamento hanno concesso, che andando agli appalti, si è trovata una diminuzione della somma. Anzi è questo veramente il carattere di queste leggi; c'è la gara pubblica colla quale si diminuisce qualche cosa di spesa, e quindi si può anche fare a meno di questi arrotondamenti.

Del resto nè l'onorevole Casati ha voluto fare una questione, nè io intendo di prolungarla in cosa che ad ogni modo giustifica la severità con la quale ha proceduto l'amministrazione, rimettendola all'operato del corpo del Genio civile.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 1 così concepito:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 66,933 34 per restauri al Duomo d'Orvieto.

Chi intende approvarlo è pregato di sorgere. (Approvato).

Art. 2.

Questa somma verrà stanziata nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione in un capitolo distinto sotto il titolo: — Restauri al tetto del Duomo d'Orvieto — e sarà ripartita in tre annate a cominciare dal 1879.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 2. testè letto.

Chi intende approvarlo voglia sorgere. (Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto insieme agli altri.

Relazione sulla verifica dei titoli per la nomina del Comm. Andrea Maffei.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mamiani è pregato di venire al banco della Commissione per dar lettura della Relazione sulla verifica dei titoli dei nuovi Senatori sopra la nomina del signor Maffei Andrea.

Senatore MAMIANI, *Relatore* legge:

« Signori Senatori, il decreto delli 16 marzo 1879 col quale Andrea Maffei è da Sua Maestà nominato Senatore, allega la categoria 20^a dell'art. 33 dello Statuto così espressa: — Potranno essere eletti *coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria.*

« Stante ciò, la pluralità della vostra Commissione ha stimato di riconoscere con pienezza di giudizio nella persona di Andrea Maffei meriti invero eminenti e da illustrarne la nostra patria. Nelle lettere sono da considerare tre sorta di merito: il genio inventivo, la peregrinità della forma, la lunga, vasta e salutare influenza esercitata sulle generazioni contemporanee. Ora, delle tre sorta di merito letterario, eminente, due splendono del sicuro nei circa 30 volumi pubblicati da Andrea Maffei. L'Italia da sessant'anni ammira costantemente la forma e lo stile di lui, ammira l'arte difficilissima di piegarli ad esprimere con eleganza perenne i capolavori di parecchie grandi letterature straniere senza mai offendere la purezza e sceltezza di nostra lingua e il gusto classico degli Italiani, con questo concetto perpetuo che il pensiero ha per patria il mondo; la forma e lo stile sono piante native e proprie di ciascuna terra nazionale. Veggonsi pure avverate in Andrea Maffei le due altre condizioni di nomina: l'età e la naturalità.

« Della prima, che oltrepassi i quarant'anni prescritti, è troppo evidente. Quanto alla naturalità, essa gli fu conferita regolarmente con reale decreto insino dal 1867.

« Dopo ciò, a nome e per mandato della vostra Commissione, ho l'onore di proporvi di accettare e approvare i titoli di nomina del Senatore Andrea Maffei ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per la convalidazione della nomina a Senatore del Commendatore Andrea Maffei.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia alzarsi.

(Approvato).

Si procede all'appello nominale per l'adozione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi.

(Il Senatore Chiesi fa l'appello nominale).

Discussione del progetto di legge per l'aggregazione dei mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti (N. 115).

PRESIDENTE. Mentre le urne rimangono aperte, si procederà alla discussione del progetto di legge per l'aggregazione dei mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti.

Si dà lettura dell'articolo unico.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

I mandamenti di Cammarata-San Giovanni e Casteltermini cessano di far parte del circondario del Tribunale civile e correzionale di Sciacca, e sono aggregati a quello del Tribunale di Girgenti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Cesare, che l'aveva già chiesta su questo progetto di legge.

Senatore DE CESARE. Mi duole di non vedere al suo banco anche il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio; ma basterà la presenza del Ministro di Grazia e Giustizia, il quale avrà la degnazione di partecipare al suo Collega dell'Interno quanto dirò brevemente sul progetto di legge che ora si discute. Intanto spero che l'onorevole Ministro Guardasigilli sarà in grado di rispondere per sé e pel Ministro dell'Interno a due dimande che farò in ultimo su cose gravissime e di molta rilevanza.

Percorrendo la Sicilia con la Commissione di inchiesta, della quale ebbi l'onore di far parte, più che il cuore mi si strinse l'intelletto nel vedere numerose circoscrizioni amministrative giudiziarie e parecchie politiche che cozzano col buon senso, e quindi con ogni ragione economica. Pare che le abbia fatte il caso o la violenza, tanto sono strane e dannose, e anche a descriverle paiono incredibili.

All'uopo ricorderò Scordia, Gran Michele, San Cataldo, Villarosa, Grotte, Naro, Menfi, Villalba, Alcamo, Piana dei Greci, che hanno un territorio microscopico, inadatto anche a dar loro i mezzi di sussistenza. Rammenterò pure Riposto, Porto Empedocle, Campobello, Lercara, le cui mura urbane sono in territori che appartengono ad altri Comuni.

Per lo contrario Monreale, Castrogiovanni, Noto, Castelvetro, Sclafani, Caltagirone, Lentini ed altri minori Comuni hanno territori estesissimi, ciascuno così grande quanto un intero circondario.

Questo stato di cose cagiona danno e disagio ai cittadini, perturba l'Amministrazione comunale, aggrava d'imposte i pochi proprietari, assoggetta a forti dazi tutti gli oggetti di consumo, non esclusi quelli che sono esentati dalla legge, non potendo i poveri Comuni fare altrimenti per sopperire alle spese obbligatorie.

Non meno strane e dannose sono talune circoscrizioni giudiziarie. Per esempio, Agira, a due ore di distanza da Catania, dipende dal Tribunale civile di Nicosia, lontano per 14 ore di via lunga, aspra e difficile. Cammarata e Casteltermini sono a 3 ore di distanza da Girgenti, e dipendono dal Tribunale di Sciacca, lontano per 24 ore di difficile strada da quei Comuni.

In quanto a circoscrizioni politiche poi, citerò un solo esempio. Piazza Armerina, capo di un circondario appartenente alla provincia di Caltanissetta è una sezione del Collegio elettorale di Caltagirone, appartenente alla provincia di Catania. Sono queste delle mostruosità che paiono veramente incredibili, eppure sono vere!

La Commissione d'inchiesta manifestò nella sua Relazione l'enormezza di codesti sconci, e fe' voti speciali perchè il Governo vi ponesse un rimedio; ma sono trascorsi tre anni e più e il Governo non ha fatto niente, forse ha pur dimenticato che vi fu una Commissione d'inchiesta per la Sicilia, ordinata con legge speciale.

E poichè questi sconci non sono soltanto della Sicilia, ma sono comuni anche a molte altre parti del Regno, non è meraviglia se l'azione privata si sostituisce alla pubblica, e l'iniziativa parlamentare subentra alla competenza del Governo in questi affari gravissimi, i quali sono propri e di esclusiva pertinenza del potere esecutivo.

La circoscrizione, sia amministrativa, sia giudiziaria, sia infine politica, è affare di grandissima importanza, ed il Governo non deve farla sfuggire dalle sue mani, in quanto che gl'interessi privati spesso non sono giudici imparziali in siffatte cose.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

In vista dunque di tutto ciò, io chieggo all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ed a quello dall'Interno soprattutto, se il Governo intende che duri l'andazzo non corretto della sostituzione dell'iniziativa parlamentare all'azione del Governo in affari di circoscrizioni amministrative, giudiziarie e politiche. E chieggo in secondo luogo se il Governo intende di presentare degli appositi progetti di legge per correggere le cattive circoscrizioni, ovvero se intende di presentare un progetto solo col quale chiegga al Parlamento la facoltà di poter correggere da sé i difetti delle circoscrizioni medesime, intesi i Consigli provinciali delle rispettive provincie e l'autorevole parere del Consiglio di Stato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A proposito dell'attuale progetto, che veramente è d'iniziativa parlamentare, l'on. Senatore De Cesare si fa a domandare quali siano gl'intendimenti del Governo intorno all'argomento molto grave della circoscrizione, sia giudiziaria che amministrativa.

Nell'assenza del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, che forse avrebbe a suo carico la parte più grave della risposta, io non potrei dire con precisione le sue intenzioni. Dirò solo, senza tema di eccedere, che il Governo comprende tutta l'importanza dell'argomento, quantunque debba confessare schiettamente che del progetto di una nuova circoscrizione amministrativa non ancora siasi discusso nel Consiglio dei Ministri.

Posso però dire, per quanto più specialmente riguarda il Ministero di Grazia e Giustizia, ossia per ciò che riguarda la circoscrizione giudiziaria, che io non ho mai battute le mani a questi progetti d'iniziativa parlamentare; ma non mi opposi al progetto del quale si tratta, perchè questo non altera punto la natura della riforma che si studia nel mio Dicastero. Dovendo infatti quanto prima proporre che scompaiano i Tribunali che non abbiano sede in capoluogo di provincia, il passaggio dei mandamenti di Cammarata e Casteltermini dalla giurisdizione del Tribunale di Sciacca a quella di Girgenti, era per me un terreno innanzi tempo guadagnato.

In pari tempo mi parve non ingiusto il desiderio che questa aggregazione si facesse; poichè questi due circondari, lontani 3 ore da Girgenti e 20 da Sciacca, dovevano naturalmente gravitare verso il capoluogo della provincia, staccandosi da Sciacca.

Per queste ragioni adunque io non mi opposi, e voglio sperare che l'onor. De Cesare se ne chiami soddisfatto, senza pretendere che mi spinga di più nell'argomento delle nuove circoscrizioni giudiziarie, lo che anticiperebbe una discussione che sarà fatta in tempo non lontano e più opportuno.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Veramente intendo lasciare tranquillo il Ministro di Grazia e Giustizia e non voglio eccitarlo ed entrare in una lunga e spinosa discussione, tanto più che le cose che riguardano il suo Ministero sono poche rispetto a quelle del Ministero dell'Interno, cui compete la circoscrizione amministrativa dei Comuni e la politica.

E poichè il Ministro Guardasigilli afferma che gli sconci lamentati per le circoscrizioni giudiziarie spariranno con la riforma che egli intende fare, istituendo un solo Tribunale civile per ogni provincia, riforma da me proposta sin dal 1866, io prendo atto di questa sua dichiarazione, e lo prego intanto di manifestare all'on. Ministro dell'Interno la sostanza del mio discorso, diretto non solo allo scopo di veder corretti i vizî delle antiche circoscrizioni amministrative, ma con l'intento eziandio di preservare la pubblica amministrazione da mali futuri. Per fermo, non nascondo il mio pensiero; quindi dico apertamente che con la iniziativa privata si prepara una condizione di cose perniciosissime per l'amministrazione pubblica.

Oggi abbiamo dinanzi a noi sei progetti di legge per mutamenti di circoscrizioni, e tutti d'iniziativa privata.

Nel 1865 per mutare talune circoscrizioni il Ministero di quel tempo domandò pieni poteri al Parlamento. Il Parlamento li accordò; ma non so per quale fatalità, non se ne fece più nulla; però il Parlamento nell'accordare i pieni poteri al Governo li circondò di molte cautele; volle che prima si domandasse l'avviso del Consiglio provinciale; volle che il Governo inter-

rogasse gl'interessati; volle eziandio che si udisse prima il Consiglio di Stato.

Ora, coll'iniziativa privata, queste cautele spariscono. Basta che un membro del Parlamento presenti la proposta, perchè il Governo l'accoglia e la faccia approvare.

Ora, siccome il Senato ha una grande autorità in questi casi, è bene che esso dica al Governo, che non è giusto, nè corretto che la circoscrizione amministrativa si muti a piacere degli individui.

In quanto poi all'aggregazione di Casteltermini e Cammarata al Tribunale di Girgenti, la cosa è giustissima; e la Commissione d'inchiesta già la invocò fin dal 1876. Solo mi dolgo che l'iniziativa di questo atto di vera giustizia e di buona amministrazione non sia derivata dal Governo.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI. L'inconveniente notato dal Senatore De Cesare è pur troppo vero. Le circoscrizioni territoriali in Sicilia, come in altre parti d'Italia e di tutta l'Europa, sono l'effetto della violenza e del caso; vengono dai tempi della feudalità; e in Sicilia, per ragioni particolari, forse sono più anormali che altrove. Vero è che la Commissione d'inchiesta per la Sicilia della quale faceva parte l'onor. De Cesare, nelle varie proposte che presentò al Governo per riordinare l'amministrazione della Sicilia, pensò alla circoscrizione territoriale. E il Senato deve ricordare che due anni or sono, non so precisamente la data, si discusse in Senato un progetto di legge, nel quale si autorizzava la riforma della circoscrizione territoriale dei comuni; ben inteso non si mutavano le circoscrizioni dei Circondari nè dei Mandamenti, ma quelli dei Comuni. E certamente questa è la prima base di una riforma territoriale per i Mandamenti, i Circondari e le Province.

Secondo la legge, si dovevano compire varie formalità, come ha accennato l'onorevole De Cesare. Sentire le rappresentanze degli enti interessati, poi farne relazione al Governo, il quale ebbe particolare autorizzazione dal Legislatore di determinare le circoscrizioni.

Io credo che sino a questo momento siasi fatto poco o nulla perchè, entrandoci i corpi deliberanti dei Comuni e delle Province, e poi

dovendosi formare delle piante topografiche e compiere molti altri studi, tutto questo traeva in lungo. Ma il Senato deve tener presente che appunto per la Sicilia ci è già in corso una riforma. Ora, ciò non vuol dire che non si potrebbero stabilire dei modi più acconci perchè con vedute più generali si procedesse alla riforma territoriale.

Ho voluto ricordare questo perchè il signor Ministro Guardasigilli, se crederà di doverne interessare il Ministro dell'Interno, sappia che è già in corso un procedimento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore De Cesare e l'onorevole preopinante m'incaricano di trasmettere all'onorevole Presidente del Consiglio l'espressione di un loro desiderio, che l'argomento, cioè, della nuova circoscrizione amministrativa non fosse trasandato.

Io volentieri accetto l'incarico: spero però che questo incitamento degli onorevoli due Senatori non contenga la benchè menoma censura; perchè vorranno considerare che sono appena pochi mesi che siamo al potere, e già di molti e gravi problemi abbiamo proposto la soluzione al Parlamento.

Debbo anche dire un'altra parola intorno ad una frase pronunciata dall'onorevole De Cesare, che credo egli stesso vorrà modificare.

Nel far la critica della iniziativa Parlamentare in materia di circoscrizioni, egli ha detto — che in tal maniera ogni Deputato acconcerà a piacer suo...

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... il proprio Comune, e l'interesse generale così non potrà che soffrirne; soggiungendo che il Senato aveva grande autorità in questa materia.

Per verità, non saprei proprio a che proposito questo ricordo dell'autorità del Senato; io dirò piuttosto, completando la frase del Senatore De Cesare, che il Senato è autorevolmente competente non solo in questa materia, ma in tutte le materie.

Devo però soggiungere che se fu d'iniziativa di un Deputato la proposta di questo disegno di legge, oggi innanzi a voi non c'è più l'iniziativa di un singolo Deputato, ma innanzi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

al Senato c'è un progetto votato dalla Camera dei Deputati. E quindi mi permetta l'onorevole De Cesare che dichiari essere già rivestito di molta autorità un progetto già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Mettiamoci dunque nei giusti termini.

Detto questo, non mi resta che a dichiarare come io sia stato lieto di udire dall'onorevole De Cesare che, avendo afferrato a volo una mia frase sul progetto dell'abolizione di tutti i Tribunali circondariali, ha ricordato che egli è antico fautore di questa riforma. Ripeto di esserne lietissimo e ritengo la sua manifestazione come un suo voto anticipato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Sono dolente che l'onorevole signor Ministro abbia voluto mettere la parola *Deputato* di mezzo.

Io non ho pronunziato questa parola: ho detto soltanto membro del Parlamento, e il Parlamento si compone di due Camere, di Senatori e Deputati.

Capisco che il progetto di legge ormai è rivestito della più grande autorità, perchè viene già col battesimo della Camera elettiva. Verissimo questo, ma è vero pure che in affari di circoscrizioni amministrative e giudiziarie il metodo non è corretto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, trattandosi di articolo unico, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Giuramento

del nuovo Senatore Conte Giuseppe Tornielli.

PRESIDENTE. Ora, constandomi che sia presente nelle Sale del Senato il nuovo Senatore Conte Giuseppe Tornielli, prego i signori Senatori Cerruti e Garelli di accompagnarlo in quest'Aula.

(Viene introdotto nell'Aula il nuovo Senatore Conte Tornielli, il quale presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Conte Tornielli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Approvazione per articoli del progetto di legge intorno alla facoltà di sperimentare sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate, il trasporto di sostanze alimentari e vegetali con vagoni così detti refrigeranti (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Facoltà di sperimentare, sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate, il trasporto di sostanze alimentari e vegetali con vagoni così detti *refrigeranti*.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHINISI, legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di fare sperimentare, sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate, i vagoni detti refrigeranti, per sostanze alimentari e vegetali, le quali per la loro conservazione richiedono questo speciale mezzo di trasporto.

Il Governo determinerà la durata dell'esperimento e la qualità delle merci alle quali si applica.

(Approvato).

Art. 2.

Le convenzioni speciali stipulate per la esecuzione di questo trasporto delle strade ferrate Meridionali con la norma del rimborso delle relative spese, dovranno essere approvate dal Governo, il quale per i suddetti trasporti è autorizzato a derogare all'art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 approvato colla legge 14 maggio 1865.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare allo spoglio delle urne, do la parola all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già

approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 16 maggio, «sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.»

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alle stampe e consegnato agli Uffici.

(Si procede allo spoglio della votazione segreta de' progetti di legge già approvati).

Risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 13 settembre 1874, n. 2080, relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte da giuoco.

Votanti	73
Favorevoli	58
Contrari	15

(Il Senato approva).

Concorso dello Stato nella spesa per restauri al tetto del Duomo d'Orvieto.

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato approva).

Vendita della miniera demaniale di Montepioni presso Iglesias nell'isola di Sardegna.

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

(Il Senato approva).

Approvazione per articolo del progetto di legge: Facoltà al Governo di richiamare in vigore per un anno l'art. 92 della legge 30 settembre 1873, n. 151, sull'ordinamento dell'esercito (N. 121).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: «Facoltà al Governo

di richiamare in vigore per un anno l'art. 92 della legge 30 settembre 1873, N. 151, sull'ordinamento dell'esercito».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si procede alla discussione speciale dell'articolo unico.

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di richiamare in vigore per un anno, dalla data della promulgazione della presente legge, l'art. 92 della legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della Guerra, in data 30 settembre 1873, N. 151, (serie 2^a).

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, siccome è unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge relativo alla aggregazione del Comune di Osiglia al mandamento di Millesimo (N. 97).

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge: Aggregazione del Comune di Osiglia al mandamento di Millesimo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io non posso a meno di insistere sulle osservazioni fatte testè dagli onorevoli Senatori De Cesare ed Amari contro questo sistema, che oramai pare sia venuto all'ordine del giorno, quello cioè di procedere a modificazioni intorno alle circoscrizioni dei Comuni e mandamenti, alla spicciolata, caso per caso, senza norme certe e generali, e per iniziativa parlamentare. Il diritto d'iniziativa parlamentare certamente è per noi prezioso; ma se ne abusiamo, non possono non avvenirne inconvenienti. Io mi rammento che nel Parlamento Subalpino, il quale ha pur reso segna

lati servigi all'Italia, non si fece uso mai della iniziativa parlamentare, se si eccettua forse un caso solo, quello dell'onor. Deputato Buffa. Oggi invece avviene il rovescio, poichè non passa giorno, quasi, in cui nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, non si presentino da' suoi membri proposte di legge, le quali sono quasi sempre adottate. Sta benissimo che per urbanità e cortesia esse siano prese in considerazione, ma tra il non opporsi alla presa in considerazione e l'assenso a sanzionarle per legge, passa una grande differenza, e mi pare che il Ministero sia troppo corrivo nell'accordare la sua adesione. Quando si tratta di staccare da un Comune una frazione per aggregarla ad altro Comune, oppure di sopprimere un Comune inferiore a 1500 abitanti per unirlo ad altro Comune contermina, ovvero di procedere alla separazione del patrimonio delle diverse frazioni di un Comune, la legge comunale agli articoli 13, 14, 15 richiede pure parecchie formalità e cautele, quella per esempio che la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori, quella per cui debba essere sentito tanto il Comune dal quale si chiede il distacco o se ne vuole la soppressione, quanto quello al quale si vuole l'aggregazione, ed infine il voto favorevole del Consiglio provinciale; e dopo tutti questi incumbenti è ancora lecito al Ministero, apprezzando tutte le circostanze, di fare luogo o non alla domanda.

È vero che altro è il caso in cui il provvedere è lasciato al potere discrezionale del Governo, ed altro quello in cui si provvede per legge. Nel primo caso conveniva circondare il Governo di garanzie per impedirne l'abuso, quando invece nel secondo la garanzia il Parlamento l'ha nella stessa legge che è chiamato ad approvare.

Tuttavia parmi rimarchevole che nei casi di minore importanza, quali sono quelli contemplati dagli articoli di legge da me citati, si abbiano a percorrere tanti stadi e superare tante difficoltà per il compimento della pratica, e che all'opposto nei casi di maggiore rilevanza, nei quali si richiegga una legge, il Ministero non faccia nè opposizione, nè osservazione di sorta.

L'una delle due: o la modificazione è evidente, urgente e d'interesse pubblico, ed il Governo ha l'obbligo di proporla egli al Parlamento; o non è tale, e perchè consente così fa-

cilmente, e sempre, a che si approvi? È una accondiscendenza, parmi, soverchia, e che può produrre dannose conseguenze, perchè fra gli altri inconvenienti si corre anche il pericolo di vederci obbligati a disfare di nuovo domani quello che facciamo oggi.

E per mostrare che gli inconvenienti non mancavano, citerò fra gli altri questo fatto:

Agli ultimi giorni dello scorcio della sessione estiva dell'anno passato, per iniziativa parlamentare fu staccata dalla città di Chieri la sezione di Santena per erigerla in Comune autonomo ed indipendente. Si trattava, è vero, di una frazione di 4000 abitanti, e di Santena, luogo sacro alla memoria del Conte Cavour, ma non è men vero che il Deputato Sambuy, eletto dal Comune di Chieri, e uomo rispettabilissimo per molti titoli, e che per interesse pubblico si trovava all'esposizione di Parigi in qualità di R. Commissario, aveva rassegnate alla Camera le sue dimissioni, appunto perchè non aveva potuto svolgere le ragioni opposte dal Comune di Chieri, che niuno espose.

Quindi io non posso a meno d'insistere presso il Ministero perchè d'ora in avanti, tuttavolta che si tratti di modificare parzialmente per legge, sia le circoscrizioni amministrative, sia quelle giudiziarie, assuma opportune e precise informazioni e proceda colla massima precauzione.

Senatore CORSI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CORSI L., *Relatore*. Anche l'Ufficio Centrale, che ha riferito su questo schema di legge, presso a poco ha detto quello che testè accennava l'onorevole Senatore Cavallini. Difatti nella sua Relazione, mentre proponeva l'approvazione del progetto di legge, esprimeva il desiderio che il Ministero non indugiasse maggiormente il provvedimento di una migliore circoscrizione provinciale e giudiziaria, la quale facesse scomparire taluni inconvenienti e disagi, oggi giustamente deplorati. Non solo nella Sicilia, come ha detto l'onorevole De Cesare, ma anche nelle altre parti dell'Alta Italia, vi hanno delle circoscrizioni che sono, direi, in sofferenza, che non possono essere proposte dall'iniziativa parlamentare, precisamente per tutte le difficoltà che vi sono, di sentire i Consigli provinciali, le Prefetture, ed avere altri elementi che il Ministero può procurarsi molto

facilmente. Quindi è un desiderio generalmente sentito che si presenti al Parlamento dal Governo una nuova legge comunale, perchè intorno a questa vi sono anche altre cose da dire, e per conseguenza è anche desiderabile qualche piccola riforma nelle circoscrizioni provinciali. Noi abbiamo delle provincie che hanno settecento od ottocento mila abitanti non solamente, ma anche duecento chilometri di estensione longitudinale, come per esempio, la provincia di Genova, che da Sarzana si estende fino ad Albenga e Andora, e, per quanto ci siano le ferrovie, si contano pur sempre 70 ad 80 chilometri per molti fra i contribuenti che hanno bisogno di recarsi al capoluogo della provincia; per cui pare, a dir vero, che tali provincie siano troppo estese e perciò sia più maleagevole ad amministrarle.

Si dirà che c'è il Prefetto, a ciò preposto, e le Deputazioni provinciali. Ma il Prefetto cosa fa quando un contribuente si presenta per parlargli? Egli, per lo più occupato in cose politiche, rimanda il povero contribuente al Consigliere delegato, il quale, essendo talvolta nuovo dell'ufficio, è costretto ad indirizzarlo al segretario, che generalmente sarà un giovane con autorità limitata, essendosi tolti i segretari-capi dalle Prefetture, per cui la necessità evince maggiormente d'una nuova circoscrizione studiata e fatta dal Governo, che meglio si trova in grado di conoscere i bisogni del paese.

Nel caso concreto, l'Ufficio Centrale ha, è vero, consigliato l'approvazione di questo progetto, non però senza avvertire che ve ne sono ancora cinque o sei in corso, per cui si finirà per avere una circoscrizione territoriale amministrativa a mosaico se non si pone riparo da parte del Governo, il quale è il solo, ripeto, che possa occuparsi di codesta materia.

E, giacchè ho la parola, senza intendere di sollevare una discussione qui sulla legge comunale, accennerò anche ad un altro inconveniente sentito in qualche provincia, cioè a quella specie di tirannia di certe Deputazioni provinciali le quali fanno a loro beneplacito: stanziando esse nel Bilancio provinciale le somme occorrenti e dispongono di centesimi addizionali a loro talento e talvolta in misura eccessiva a quella concessa dalla legge, come per esempio avvenne in qualche provincia, ove si sorpassò di due centesimi la misura legale; danno sus-

sidi per l'erezione di monumenti da stabilirsi nel capoluogo od anche altrove, ovvero alle scuole, istituti, o stabilimenti locali, e tutto ciò pongono sulle spalle dei poveri contribuenti della intera provincia, i quali sono già aggravatissimi.

Ed io so di una Deputazione provinciale la quale votò sui fondi casuali un sussidio di sei o sette mila lire ad un viaggiatore - benemerito, se volete - che si recò in traccia di scoperte, non rammento più bene se nella Nuova Guinea o nell'Africa.

Ora, codesto genere di sussidi è egli giusto e ragionevole? Si possono far ricadere a carico di poveri contadini, i quali debbono prelevare tre, quattro, dieci centesimi sul loro sostentamento per concorrere e pagare le spese di chi si reca ad un viaggio di esplorazione?

Mi si risponderà che vi è di mezzo il Consiglio che approva. Ma tutti sappiamo oramai come succedono in genere queste cose. Si fa una prima e poi una seconda od una terza convocazione senza trovarsi in numero, e poi si dice che si intenderà convocato il Consiglio per l'indomani; ed allora i consiglieri provinciali che non dimorano nel capoluogo sono partiti per le case loro.

Io quindi pregherei il signor Ministro a vedere se sia il caso di fare qualche cosa sul serio a riguardo della legge Comunale. Io mi associo ai Senatori De Cesare e Cavallini, e per conto mio credo che sarebbe il caso che il Senato dicesse una parola sopra questo affare, che urge da molto tempo.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Oltre agli inconvenienti che sono stati accennati dall'onor. De Cesare e dal Relatore, ve n'è uno anche più grave, ed è che quando si fa luogo a queste aggregazioni parziali, segue sempre una grave e disastrosa lite, perchè il Comune che viene staccato ed aggregato ad un altro Comune deve portar seco i suoi beni, la sua dotazione; e siccome nella legge comunale e provinciale non v'è alcuna norma per procedere a questa separazione, quasi sempre ne consegue, come dissi, una grave lite.

E giacchè ho la parola, dirò che, mentre al signor Ministro è assicurato il voto del Senatore De Cesare per la legge che presenterà,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1879

sono spiacenti di dovergli negare il mio, appunto perchè se ora le liti sono difficili e dispendiose, allora per effetto dell'eccessivo accentramento giudiziario saranno rese pressochè impossibili, e saranno monopolio dei potenti per censo.

Quindi spero che l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia non avrà questo trionfo, che gli auguro in tutte le altre cose del Ministero che tanto egregiamente regge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. All'onor. Relatore rispondo come già ho risposto al Senatore De Cesare, cioè che farò presenti i suoi desideri al signor Ministro dell'Interno.

Al Senatore Bertea poi, che si lamentava degli inconvenienti e degli imbarazzi che arrecano i frazionamenti del territorio dei Comuni, specialmente per la divisione del patrimonio, debbo far riflettere che ciò non ha nulla di comune col progetto attuale, poichè si tratta di separare un Comune tutto intero da un mandamento ed aggregarlo ad un altro.

Intorno al voto che egli dichiarava fin d'ora che non avrebbe accordato al progetto di legge per la soppressione dei tribunali che non siano in capo luogo di provincia, io lo prego a voler sospendere quel suo precoce giudizio. L'onor. Bertea non conosce il progetto; quando lo avrà considerato in tutte le sue parti, vedrà che gran parte degli affari rimarrà negli attuali centri e passerà anche in centri più secondari, e ciò che se ne allontanerà è la sola forma collegiale.

Quando avrà conosciuto adunque tutte le parti del disegno di legge che sarà proposto, sono sicuro recederà dal suo proposito e unirà il suo voto a quello dell'onor. De Cesare.

Senatore BERTEA. Sono molto impenitente, e dispero di convertirmi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1880 il Comune di Osiglia, circondario di Savona, cesserà di far parte del mandamento di Cairo-Montenotte e sarà aggregato al mandamento di Millesimo, per tutti i rapporti e gli effetti di legge.

Se nessuno chiede la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale a quanto occorra per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Ora abbiamo già pronti 4 progetti di legge. Bisognerà procedere all'appello nominale per la votazione di questi.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede ora allo spoglio delle urne.

Il numero dei voti è solo di 66.

Si rinoverà domani la votazione.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani:

I. -- Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Osiglia al mandamento di Millesimo;

Aggregazione dei Mandamenti di Cammarata e Casteltermini al Tribunale di Girgenti;

Facoltà di sperimentare sotto speciali condizioni, sulle strade ferrate, il trasporto di sostanze alimentari e vegetali con vagoni così detti *refrigeranti*;

Facoltà al Governo di richiamare in vigore per un anno l'articolo 92 della legge 30 settembre 1873, N. 151, sull'ordinamento dello esercito.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aggregazione del Comune di Fossacesia in provincia di Chieti al mandamento di Lanciano;

Aggregazione del Comune di Prignano sulla Secchia al mandamento di Sassuolo;

Aggregazione al circondario di Palermo dei Comuni di Mezzoiuso, Villafrati, Cefalà Diana e Godrano;

Aggregazione del Comune di Bosco Reale in provincia di Napoli al mandamento di Bosco Trecase.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).